Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 51

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 2 marzo 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Ricompense al valor militare** . . . . . . . . Pag. 610

### LEGGI E DECRETI

**1951**

LEGGE 6 febbraio 1951, n. 81.
**Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1949-50** . . Pag. 610

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 82.
**Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche** . . . . . . . . . . . . Pag. 611

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 83.
**Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile** . . . . . . . . . . . . Pag. 612

LEGGE 24 febbraio 1951, n. 84.
**Norme per l'elezione dei Consigli comunali** . . Pag. 613

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1951.
**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1951.** Pag. 617

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1951.
**Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale «Adolphe» di Heppler Adolfo fu Carlo, con sede in Napoli** . . . . . Pag. 617

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1951.
**Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Orvieto** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 617

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.
**Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, ente morale con sede in Treviso.** Pag. 618

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1951.
**Autorizzazione della caccia agli uccelli rapaci in provincia di Reggio Calabria** . . . Pag. 618

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 619
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . . . . Pag. 619
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 619
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 619
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . . . . . . Pag. 619
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . . Pag. 619

**Ministero della difesa-Esercito:** Perdita di diritto di ricompense al valor militare . . . Pag. 619

**Ministero del tesoro:**
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 619
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 620

**Ministero dei lavori pubblici:**
Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale, sito nel comune di Casale, località Sant'Elena (Treviso) . . . . . Pag. 620
Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Topot, sito nel comune di Lusevera . . . . . . . . . . . Pag. 620

Piano di ricostruzione e piano regolatore del comune di Nettuno . . . . . . . . . . . . . . Pag. 620

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Seravezza (Lucca) . . Pag. 620

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Cosenza . . . . . . Pag. 620

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:** Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Soveria Mannelli (Catanzaro), in liquidazione coatta . . . Pag. 620

## CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto superiore di sanità:** Concorso interno per la promozione a dieci posti di sorvegliante nel ruolo del personale subalterno specializzato dell'Istituto superiore di sanità . . . Pag. 621

**Ministero del tesoro:** Diario delle prove scritte del concorso a quarantasei posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro indetto con decreto Ministeriale 18 agosto 1949 Pag. 621

**Ministero dell'interno:** Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe vacante nell'Amministrazione provinciale di Belluno. Pag. 621

**Prefettura di Milano:** Graduatoria del concorso ad un posto di direttore del pubblico macello di Monza. . Pag. 622

**Prefettura di Ferrara:** Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara. Pag. 622

**Prefettura di Cremona:** Graduatoria generale del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1946 . . . . Pag. 622

**Prefettura di Siena:** Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena . . . Pag. 623

**Regione Trentino - Alto Adige:**

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Regione Trentino-Alto Adige. Pag. 623

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione Trentino-Alto Adige. Pag. 624

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nel Consorzio di Dro-Drena. Pag. 624

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nel Consorzio di Brez-Cloz. Pag. 624

# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 6 marzo 1950*
*registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950*
*registro Presidenza n. 38, foglio n. 152*

### MEDAGLIA D'ARGENTO

RICCA Umberto fu Ernesto e fu Salvati Adele Pia, da Pisa, classe 1899, colonnello di artiglieria, partigiano combattente. — Comandante partigiano, nella dura lotta contro il nazifascismo, riconfermava il suo valore e la sua capacità operativa conducendo aperta, sanguinosa ed instancabile lotta contro preponderanti formazioni avversarie. Trascinatore di uomini, era costantemente di esempio per alto spirito di sacrificio, senso del dovere e di sprezzo del pericolo. — Monti Lessini, Milano, agosto 1944-aprile 1945.

VERONESE Luigi di Luciano e di Cipriani Clara, da Torino, classe 1922, sottotenente di artiglieria in s. p. e. partigiano combattente. — Catturato dai tedeschi all'atto dell'armistizio, riusciva a sfuggire, ed iniziava senza esitazione attività partigiana distinguendosi per capacità organizzativa. Partecipava valorosamente a numerose, ardite azioni di guerriglia e, offrendosi volontario per ricercare una pattuglia dispersa, si spingeva audacemente in località controllate dal nemico. Caduto prigioniero ed aspramente maltrattato, nulla rivelava della organizzazione partigiana. Riuscito ancora ad evadere riprendeva il suo posto di lotta. — Val Casotto - Langhe, novembre 1943-aprile 1945.

### MEDAGLIA DI BRONZO

DE RIO Salvatore di Giovanni e di Pireddu Salvatorangela, da Macomer (Nuoro), classe 1921, sottotenente in s.p.e., partigiano combattente. — Entrato a far parte di formazioni partigiane, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Scoperto ed arrestato sopportava con fierezza percosse e torture nulla rivelando di quanto a sua conoscenza. Riuscito ad evadere audacemente, riprendeva il suo posto di combattimento. — Bologna, giugno 1944-aprile 1945.

PAGLIARANI Giuseppe di Antonio Egisto e di Lungaresi Anita, da Cesenatico (Forlì), classe 1916, vice brigadiere dei carabinieri, partigiano combattente. — Sottufficiale distintosi nella lotta partigiana per redditizia attività organizzativa ed informativa e per cosciente ardimento, organizzava un audace colpo di mano contro le prigioni tedesche allo scopo di liberare il proprio comandante ed altri compagni di lotta. Per quanto seriamente ferito, riusciva, con coraggiosa decisione, a portare a buon termine il compito prefisso. — Bra, 16 giugno 1944.

### CROCE AL VALOR MILITARE

BASILE Eros di Antonio e fu Carotenuto Elisa, da Busto Arsizio (Varese), classe 1914, capitano di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Nella lotta partigiana si distingueva per capacità organizzativa e di comando, partecipando a numerose azioni di guerriglia ed infliggendo al nemico sensibili perdite in uomini e materiale. Accerchiato dall'avversario durante un audace colpo di mano, riusciva a disimpegnarsi e a mettere in salvo documenti di grande importanza. — Zocca (Modena), settembre 1944-aprile 1945.

POZZAGLIA Amadio Augusto di Paolo e di Mercuri Maria, da Nepi (Viterbo), classe 1914, partigiano combattente. — Organizzatore tenace ed animoso, rese apprezzati servizi alla causa partigiana. In numerosi scontri e particolarmente nell'assalire, con ardimentosa e fortunata decisione, alla testa di pochi uomini una forte colonna nemica, diede sicura prova di personale valore e di capacità di comandante. — Zona del Monte Grappa, luglio 1944-aprile 1945.

(5420)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1951, n. 81.

**Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1949-50.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza, relativamente all'esercizio 1949-50, disposti con legge 11 aprile 1950, n. 130, il contributo a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1949, n. 604, è elevato di lire 254.532.000.

Art. 2.

Alla predetta maggiore spesa sarà provveduto con i mezzi di cui all'art. 13 della citata legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni nel bilancio del Tesoro ed in quello dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Pella

Visto: *il Guardasigilli*: Piccioni

---

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 82.

**Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, di cui al regio decreto 9 novembre 1931, n. 1799, viene riformato nella struttura e nella funzione secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

E' istituito in Roma, presso la Biblioteca nazionale centrale, con personalità giuridica, il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Art. 3.

Il Centro svolge la sua attività, relativamente alle informazioni bibliografiche, con lo scopo di fornire agli studiosi italiani e stranieri opportune indicazioni per agevolare le loro ricerche e, in particolare, di segnalare le biblioteche o le collezioni in cui essi possano trovare pubblicazioni, manoscritti o documenti, di loro interesse.

Il Centro nazionale corrisponde con i Centri bibliografici degli altri Stati e funziona da organo intermediario per lo scambio di informazioni di carattere bibliografico.

Art. 4.

Il Centro svolge la sua attività, relativamente al catalogo unico delle biblioteche italiane, con lo scopo di addivenire alla redazione, pubblicazione e diffusione del catalogo predetto.

Art. 5.

Un Comitato direttivo, presieduto dal vice presidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, è composto dal direttore generale delle accademie e biblioteche, dai direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, da un ispettore generale bibliografico e da due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7°. Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca vaticana.

Art. 6.

Il Comitato stabilisce le direttive tecniche per il migliore raggiungimento dei fini assegnati al Centro nazionale, vigila sopra l'esecuzione dei lavori per garantirne l'esatto adempimento, amministra i fondi previsti dalla presente legge per il finanziamento della sua attività.

Art. 7.

Il Comitato direttivo di cui al precedente art. 5 è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Nel proprio seno il Comitato, su designazione del presidente, elegge un segretario tecnico e un segretario amministrativo.

Art. 8.

Il Centro nazionale avrà il proprio Ufficio esecutivo presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma. Il direttore dell'Ufficio predetto sarà nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta conforme del Comitato direttivo.

Art. 9.

Le biblioteche governative, pubbliche e non pubbliche, le biblioteche delle Facoltà, scuole e istituti universitari e di istituti di istruzione, le biblioteche delle accademie e dei corpi scientifici e letterati, le biblioteche dipendenti dalle altre Amministrazioni pubbliche e le biblioteche non governative, aperte al pubblico, debbono soddisfare alle richieste di notizie e di dati di carattere bibliografico, loro rivolte dal Centro nazionale direttamente o per il tramite della competente soprintendenza bibliografica.

Debbono inoltre corrispondere ad analoghe richieste da parte del Centro nazionale gli ispettori bibliografici onorari.

Art. 10.

Il lavoro di compilazione e revisione delle schede del catalogo unico, nonchè il lavoro di conservazione e diffusione della schedatura relativa, potrà essere affidato sia ad impiegati di ruolo o non di ruolo delle biblioteche pubbliche governative, sia a persone estranee di riconosciuta idoneità e competenza.

La misura del compenso, dovuto a ciascun compilatore e revisore, sarà determinata dal Comitato di cui all'art. 5, in relazione al numero e alla qualità delle schede, di cui sia stata eseguita la compilazione, la revisione, o la distribuzione.

Il Comitato determinerà altresì la misura del compenso da corrispondere al personale adibito al lavoro manuale richiesto dall'apprestamento e ordinamento del materiale bibliografico, che forma oggetto della catalogazione.

Art. 11.

Di tutte le spese, effettuate con le somme messe a sua disposizione, il direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale renderà conto nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Al Centro nazionale verrà assegnata ogni anno una dotazione di 100 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

Per l'anno 1950-51 la dotazione è fissata in lire 50 milioni, cui si farà fronte con una equivalente riduzione del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto: il Guardasigilli: PICCIONI

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 83.

**Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, è ratificato con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo di cui al precedente articolo, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della marina mercantile è costituito dai seguenti uffici:

1) Direzione generale del naviglio;

2) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

3) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti;

4) Direzione generale della pesca e del demanio marittimo;

5) Ispettorato generale degli affari generali e del personale;

6) Ispettorato tecnico ».

Art. 3.

Il ruolo del personale amministrativo di cui alla tabella *A*, gruppo *A* (ruolo amministrativo), annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, è sostituito da quello di cui alla annessa tabella.

Art. 4.

La ripartizione tra il Ministero della marina mercantile e quello dell'agricoltura e delle foreste dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, previsti dal regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sarà disposta con il provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione per il personale civile della marina mercantile è costituito dal Ministro per la marina mercantile, dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, dai direttori generali e dal capo del personale. Esso è presieduto dal Ministro ed, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SIMONINI — PELLA

Visto: il Guardasigilli: PICCIONI

*Tabella Organica*

**Ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale della marina mercantile**

*Gruppo* A (ruolo amministrativo)

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Direttore generale | 4 |
| 5° | Ispettore generale | 4 |
| 6° | Direttore capo divisione | 12 |
| 7° | Capo sezione | 16 |
| 8° | Consigliere | 18 |
| 9° | Primo segretario | 30 |
| 10° | Segretario | 34 |
| 11° | Vice segretario | |
| | TOTALE | 118 |

Visto, *il Ministro per la marina mercantile*
SIMONINI

**LEGGE 24 febbraio 1951, n. 84.**
**Norme per l'elezione dei Consigli comunali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

*Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione sino a* 10.000 *abitanti.*

Art. 1.

La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nel titolo II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

CAPO II.

*Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai* 10.000 *abitanti.*

Art. 2.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista, con facoltà di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Ai fini del precedente comma si osservano le norme del titolo II, capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'art. 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri ».

« Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ai due terzi ».

« 3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata ».

Art. 4.

Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8.

A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale.

Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è inserito il seguente:

« Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito ».

Il penultimo comma dell'articolo sopracitato è sostituito dal seguente:

« Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione ».

Art. 6.

L'art. 59 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

« Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80.

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

« Sono vietati altri segni o indicazioni.

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.

« Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

« Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

« Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

« Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

« Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza ».

Art. 7.

Il penultimo comma dell'art. 60 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno ».

Art. 8.

L'art. 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

« Il presidente, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

« La cifra elettorale di gruppo è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

« La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

1°) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri.

« Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse è operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parità dei resti a quella lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale;

2°) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1°.

« Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al numero 1°, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero.

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali ».

Art. 9.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o più liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al numero 1° dell'articolo precedente.

Art. 10.

L'art. 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

CAPO III.

*Disposizioni varie per la votazione e lo scrutinio in tutti i Comuni.*

Art. 11.

L'art. 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

« Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 12.

L'art. 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

Art. 13.

Al presidente dell'Ufficio elettorale centrale ed ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore

al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 14.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purchè il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

CAPO IV.

*Organi dell'Amministrazione comunale ed eleggibilità.*

Art. 15.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 consiglieri;

e 2 effettivi negli altri.

« Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

« Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti ».

Art. 17.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

« Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

*a*) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

*b*) quando il Consiglio comunale per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei propri membri.

« Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera *b*).

« E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

« Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori ».

Art. 18.

L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26 ».

CAPO V.

*Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 19.

Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

Art. 20.

Si applicano anche in caso di elezioni amministrative le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26, del Presidente della Repubblica.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI

ALLEGATO *A*

ALLEGATO *B.*

*Visto, il Ministro per l'interno:* SCELBA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1951.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1951.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per il 1951;

Vista la nota 17 gennaio 1951, n. 102714, con cui il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato - I.G.F. — designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Aldo Contino e quale suo rappresentante supplente il dott. Salvatore Urzì;

Visto il fonogramma 1° febbraio 1951, n. 30138/86/C/82, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Carmelo Sancetta e quale suo rappresentante supplente il dott. Rosario Purpura;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1951 è costituito come appresso:

rag. Silvio Giove, membro effettivo e rag. Antonio Gualdi, membro supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Aldo Contino, membro effettivo e dott. Salvatore Urzì, membro supplente designati dal Ministero del tesoro;

dott. Carmelo Sancetta, membro effettivo e dottor Rosario Purpura, membro supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

(896)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1951.

**Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale « Adolphe » di Heppler Adolfo fu Carlo, con sede in Napoli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale « Adolphe » di Heppler Adolfo fu Carlo, con sede in Napoli, via Calabritto n. 1-E, e nominato sindacatore il dott. Rodolfo D'Avino;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata ditta;

Vista la deliberazione in data 18 dicembre 1950 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 8 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale « Adolphe » di Heppler Adolfo fu Carlo, con sede in Napoli ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore del dott. Rodolfo D'Avino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1951

*Il Ministro*: PELLA

(842)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1951.

**Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Orvieto.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Orvieto nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quanto altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Terni;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico per il Lazio, l'Umbria e le Marche;

Vista l'adesione del Ministero di grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1800 esistenti presso l'Archivio notarile di Orvieto;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Decreta:

1. — E' istituita a Orvieto, a decorrere dal 1° marzo 1951, la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile anteriori al 1800 e dell'Archivio storico comunale. Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, anche gli atti delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di Orvieto.

2. — La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Perugia al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari anche in ordine alla liquidazione dei diritti di Archivio.

3. — La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. — Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati ogni 15 giorni, al competente Ufficio del registro.

5. — L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sotto-

sezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. — Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di Orvieto o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di servizio.

In tal caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Perugia o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7. — Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Orvieto previo nulla osta del Soprintendente archivistico per il Lazio, l'Umbria e le Marche e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 febbraio 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(972)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.

**Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, ente morale con sede in Treviso.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, approvato con decreto Ministeriale in data 30 novembre 1948;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa, in data 5 dicembre 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 46 lettera *f*), 48, ultimo comma, e 51, ultimo comma, dello statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, ente morale con sede in Treviso, sono modificati come segue:

Art. 46, lettera *f*) « in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca, o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali o, eccezionalmente, da semplici chirografi o da fidejussioni nelle forme e con le modalità previste dall'art. 48 »;

Art. 48, ultimo comma. — « Eccezionalmente, quando trattisi di persone, ditte od enti di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e tratte non accettate, e concedersi aperture di credito in conto corrente, assistite da semplici chirografi o da fidejussioni ad una sola firma, con l'avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di L. 3.000.000 per ogni obbligato; la somma globale che può essere impiegata nelle operazioni di cui al presente comma non deve eccedere il sei per cento dei capitali amministrati ».

Art. 51, ultimo comma. — « I prestiti chirografari a Enti morali debbono essere estinti mediante rate fisse d'ammortamento non superiori al semestre e la durata di regola sarà non superiore agli anni *quindici*, e in nessun caso potrà eccedere gli anni *venti;* ferme restando le limitazioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo, la somma da impiegarsi in prestiti chirografari a enti morali con ammortamento di durata superiore agli anni *quindici* e fino agli anni *venti* non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

*Il Ministro*: PELLA

(846)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1951.

**Autorizzazione della caccia agli uccelli rapaci in provincia di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la richiesta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Calabria in data 7 febbraio 1951, n. 29, rivolta ad ottenere l'autorizzazione a cacciare gli uccelli rapaci, compresi i falchi, fino al 15 giugno 1951;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Nella provincia di Reggio Calabria è consentita la caccia agli uccelli rapaci, compresi i falchi, purchè sia esercitata esclusivamente da appostamenti fissi, autorizzati dal Comitato provinciale della caccia ed a condizione che si osservino le seguenti modalità:

1. Nel periodo del detto esercizio venatorio e nelle località dove esso sia consentito è vietata la caccia vagante ad altre specie di selvaggina, ove la caccia medesima possa arrecare disturbo al funzionamento dei predetti appostamenti fissi.

2. Le richieste per l'impianto di tali appostamenti, oltre ad indicarne la precisa ubicazione, devono specificare se si tratti di nuovo o di vecchio impianto.

3. Il Comitato provinciale della caccia nel vagliare le domande del genere, deve tener conto dei diritti quesiti da precedenti impianti e potrà revocare l'autorizzazione concessa per gl'impianti stessi quando ciò si renda necessario per evitare possibili inconvenienti o quando nel l'esercizio della caccia in parola, non vengano osservate le consuetudini in uso per la medesima.

Roma, addì 24 febbraio 1951

*Il Ministro*: SEGNI

(967)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 53, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce) di un mutuo di L. 15.667.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(871)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Alberobello (Bari) di un mutuo di L 800.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(872)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aradeo (Lecce) di un mutuo di L. 4.270.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(878)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Matera di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(886)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.**

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 60, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Vito Chietino (Chieti) di un mutuo di L. 3.240.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(874)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.**

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 58, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitaluparella (Chieti) di un mutuo di L. 2.048.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(875)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Perdita di diritto di ricompense al valor militare**

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi, dalla data per ciascuno indicata, nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bazzani Dino di Callisto, classe 1896, distretto militare di Modena, ex carabiniere, decreto luogotenenziale 15 settembre 1918: a partire dal 16 giugno 1950.

MEDAGLIA DI BRONZO

Pepe Nicola fu Giuseppe, classe 1892, distretto militare di Catanzaro, ex tenente colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo, regio decreto 12 febbraio 1928: a partire dal 26 novembre 1946.

Tanturri Mario di Liborio, classe 1908, distretto militare di Chieti, ex capitano di fanteria di complemento, regio decreto 29 novembre 1941: a partire dal 19 febbraio 1946.

CROCE AL VALOR MILITARE

Ronca Roberto di Agostino, classe 1911, distretto militare di Verona, ex tenente di fanteria di complemento, decreto presidenziale 12 luglio 1950: a partire dal 31 marzo 1945.

(830)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 51

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 2 marzo 1951**

| | Dollaro | | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,86 | Borsa di Palermo | 624,84 |
| » Firenze | 624,86 | » Roma | 624,84 |
| » Genova | 624,85 | » Torino | 624,86 |
| » Milano | 624,86 | » Trieste | 624,85 |
| » Napoli | 624,90 | » Venezia | 624,85 |

**Media dei titoli del 2 marzo 1951**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 69,85 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,575 |
| Id. 3 % lordo | 47,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 73,625 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,275 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 68,90 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 89,90 |
| Id. 5 % 1936 | 91,875 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951) | 99,725 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 99,075 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,825 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 96,45 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,41 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| B. T. 5% (1950) Serie 6ª | 139 | 2.000 | Macchi Piera di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese, con usufrutto vitalizio a Macchi *Elisa* fu Pietro ved. Dal Bò domiciliata a Varese. | Come contro, con usufrutto vitalizio a Macchi *Angela* ved. Dal Bò, dom. a Varese. |
| Id. Serie 29ª | 371 | 2.500 | Magnaghi Gianfranca fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Gaspari Giuseppina ved. Magnaghi, dom. a Busto Arsizio (Varese). | Magnaghi Gianfranca fu *Angelo*, minore ecc. come contro. |
| Id. Serie 36ª | 364 | 50.000 | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 febbraio 1951

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(685)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale, sito nel comune di Casale, località Sant'Elena (Treviso).

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1951, n. 3021, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale in comune di Casale, località Sant'Elena (Treviso), della superficie di metri quadrati 9380, distinto in catasto alla sezione *B*, foglio VI, n. 69, ed indicato nella planimetria 9 gennaio 1947, scala 1:2000 a firma del capo dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del succitato decreto.

(890)

### Passaggio dal demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Topot, sito nel comune di Lusevera.

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1951, n. 2885, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Topot, in comune di Lusevera, della superficie di mq. 6260 indicato nello estratto catastale 25 febbraio 1950, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del decreto stesso.

(929)

### Piano di ricostruzione e piano regolatore del comune di Nettuno

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1950, a parziale modifica del decreto Ministeriale 27 ottobre 1949, si è stabilito che il piano di ricostruzione di Nettuno, approvato con decreto Ministeriale 25 giugno 1947, resta in attuazione fino all'approvazione del piano regolatore generale di quel Comune, ma, comunque, non oltre il termine massimo del 25 giugno 1957.

(933)

### Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Seravezza (Lucca)

Con decreto Ministeriale 2 gennaio 1951, n. 4595, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Seravezza (Lucca) approvato con decreto Ministeriale 3 gennaio 1949, n. 2715, è stato prorogato fino al 3 gennaio 1955.

(893)

### Approvazione del progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Cosenza

Con decreto Ministeriale 21 febbraio 1951, n. 4169, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con uno stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Cosenza, firmato in due planimetrie in iscala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine fissato per l'attuazione del piano originario, fino al 25 giugno 1951.

(930)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Soveria Mannelli (Catanzaro), in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 26 gennaio 1951 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Soveria Mannelli in liquidazione coatta, con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro), il sig. Angelo Muraca fu Agostino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(850)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso interno per la promozione a dieci posti di sorvegliante nel ruolo del personale subalterno specializzato dell'Istituto superiore di sanità.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 15 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1265;
Visto il decreto-legge 12 luglio 1945, n. 417 e il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso interno per la promozione a dieci posti di sorvegliante nel ruolo del personale subalterno specializzato dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli agenti tecnici del predetto ruolo in pianta stabile alla data del presente decreto che abbiano dato buona prova per condotta regolare e capacità di servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

L'esame avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno tempestivamente comunicati a cura dell'Amministrazione agli ammessi al concorso e si svolgerà secondo il seguente programma:

A) *Prova scritta*:
Redazione di un rapporto sulla sorveglianza esercitata in determinate contingenze di servizio.

B) *Prova orale*:
I) Mansioni e doveri dei sorveglianti e degli agenti tecnici;
II) Descrizione e illustrazione dei compiti sin qui esercitati dal candidato;
III) Regolamento del personale subalterno.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di tre Commissari a' sensi dell'art. 16, lettera *A*, n. III, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per la prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Ciascuna prova non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1950

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1951*
*Registro Presidenza n. 45, foglio n. 102.* — FERRARI

(911)

## MINISTERO DEL TESORO

**Diario delle prove scritte del concorso a quarantasei posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro indetto con decreto Ministeriale 18 agosto 1949.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 18 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1949, registro Tesoro n. 14, foglio n. 201, col quale venne indetto un concorso per esami a quarantasei posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1951, n. 1527/12106.2.8, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 1 e 2 marzo 1951;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a quarantasei posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro avranno luogo a Roma presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1 e 2 marzo 1951, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1951

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1951*
*Registro Tesoro n. 3, foglio n. 262.* — AMATI

(1025)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe vacante nell'Amministrazione provinciale di Belluno.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 ottobre 1950 per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe dell'Amministrazione provinciale di Belluno (III);
Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nell'Amministrazione provinciale di Belluno, nell'ordine come appresso indicato:

1. Bortolato Secondo . . . . punti 97,13 su 132
2. Del Bene Giovanni . . . . » 86,09 »
3. Zito Ludovico, coniugato, quattro figli, ex combattente, croce merito di guerra . . » 86 — »
4. Urbani Ippolito, coniugato, sette figli » 86 — »
5. Calabro Vincenzo . . . » 82,50 »
6. Dal Bosco Francesco » 81,50 »
7. Corigliori Ugo . . » 81,27 »
8. Emiliani Nicola . . . » 80,50 »
9. Vasta Rosario . . . » 79,50 »
10. Accardo Alessio . . . » 78,40 »
11. Perta Angelo . . . . » 75,50 »
12. Baraldi Dario . . . . . » 75,18 »
13. Sardo Gabriele . . . . . » 71,86 »
14. Gitti Diamante . . . . . » 70,31 »
15. Brunetti Giulio . . . . . » 70,22 »

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Cantarini Giulio | punti 69 — | su 132 |
| 17. | Manzini Dario | » 67,81 | » |
| 18. | Montanaro Pierino | » 64,81 | » |
| 19. | Succi Cimentini Flobert | » 62,59 | » |
| 20. | Sgrò Pietro | » 62,40 | » |
| 21. | Di Palma Leucio | » 60,27 | » |
| 22. | Stranges Stefano, coniugato quattro figli | » 60 — | » |
| 23. | Capuano Guido, coniugato due figli | » 60 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1951

*Il Ministro*: SCELBA

(1023)

## PREFETTURA DI MILANO

**Graduatoria del concorso ad un posto di direttore del pubblico macello di Monza**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 3/190 del 20 aprile 1949, col quale veniva bandito il concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico macello di Monza;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, dai quali risulta che dei sedici concorrenti, due hanno partecipato agli esami e sono risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Monza:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Foschi Mauro | punti 179,135 | su 250 |
| 2. | Dobelli Tullio | » 160,527 | » |

Milano, addì 29 dicembre 1950

*Il prefetto*: PAVONE

(780)

## PREFETTURA DI FERRARA

**Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il bando di concorso n. 9179 in data 19 settembre 1949, per il conferimento di un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e gli atti del concorso con la relativa graduatoria;

Visto l'art. 23 del regolamento predetto e il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata nell'ordine seguente la graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara, di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sani dott. Arturo | punti 108,75 | su 150 |
| 2. | Possati Francesco | » 74,25 | » |

La presente graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Ferrara e a quello dell'Amministrazione provinciale di Ferrara.

Ferrara, addì 27 gennaio 1951

*Il prefetto*: LIUTI

(779)

## PREFETTURA DI CREMONA

**Graduatoria generale del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1946.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto Presidenziale in data 20 giugno 1947, numero 13259, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1946;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, interprovinciale con sede presso la Prefettura di Milano, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 204001/AG/151 dell'8 marzo 1949;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Corini Umberto | punti 130,995 | su 150 |
| 2. | D'Ambrosio Alfonso | » 129,233 | » |
| 3. | Atzori Livio | » 125,632 | » |
| 4. | Bacchiani Unico | » 124,375 | » |
| 5. | Guidi Guido. | » 121,75 | » |
| 6. | Trombini Giuseppe | » 121,72 | » |
| 7. | Bertelli Cesare | » 116,575 | » |
| 8. | Rasini Amedeo | » 115,871 | » |
| 9. | Lombardi Luigi | » 115,60 | » |
| 10. | Ambrosini Guglielmo | » 114,603 | » |
| 11. | Segna Bruno | 114,058 | » |
| 12. | Felappi Innocenzo | 113,145 | » |
| 13. | Bodoria Paolo | » 112,565 | » |
| 14. | Tosetti Renato | » 111,696 | » |
| 15. | Scamoni Agostino | » 110,746 | » |
| 16. | Martani Rosolino | 108,937 | » |
| 17. | Beltrami Bruno | 108,05 | » |
| 18. | Garavano Giacomo | » 107,972 | » |
| 19. | Bergamaschi Carlo | » 107,877 | » |
| 20. | Costanzo Raffaele | » 104,652 | » |
| 21. | Caccavella Antonio | » 103,847 | » |
| 22. | Masi Felice | » 103,755 | » |
| 23. | Bragonzi Remo | » 102,000 | » |
| 24. | Marescalchi Gino | » 100,722 | » |
| 25. | Pansera Dante | » 100,161 | » |
| 26. | Motta Bernardo | » 99,02 | » |
| 27. | Lugari Francesco | » 98,917 | » |
| 28. | Pujatti Ottorino | » 98,466 | » |
| 29. | Illarietti Antonio | 98,436 | » |
| 30. | Viola Luigi | » 95,448 | » |
| 31. | Azzini Bruno | » 94,337 | » |
| 32. | Caffi Andrea | » 94,103 | » |
| 33. | Fasani Ugo | » 93,977 | » |
| 34. | Belloli Giancarlo | 93,371 | » |
| 35. | Francese Giuseppe | » 93,24 | » |
| 36. | Senna Virgilio | 93,10 | » |
| 37. | Tassinari Attilio | » 90,806 | » |
| 38. | Bonfatti Paini Alfredo | » 90,74 | » |
| 39. | Boari Ugo | 90,615 | » |
| 40. | Mangili Piero | 89,59 | » |
| 41. | Malacchini Giuseppe | » 89,247 | » |
| 42. | Piantelli Walter | » 88,902 | » |
| 43. | Gobba Mario | 86,988 | » |
| 44. | Massimelli Antonio | 86,965 | » |
| 45. | Panichi Giovanni | 86,241 | » |
| 46. | Federici Giovanni | » 85,277 | » |
| 47. | Roversi Giacomo | » 83,632 | » |
| 48. | Guerra Antonio | » 83,461 | » |
| 49. | Gallina Elio. | » 82,94 | » |
| 50. | Medri Bruno. | » 82,931 | » |
| 51. | Santi Giovanni | » 82,180 | » |
| 52. | Beltrami Gabriele | » 81,371 | » |
| 53. | Petreni Alberto | » 81,338 | » |
| 54. | Della Nave Costante | » 81,282 | » |
| 55. | Rasori Pietro | » 79,486 | » |
| 56. | Morganti Giovanni | » 79,353 | » |
| 57. | Crespi Nino | » 78,295 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 58. Razzini Attilio | punti | 77,600 | su 150 |
| 59. Zanotti Giovanni | » | 77,550 | » |
| 60. Clara Italo | » | 77,405 | » |
| 61. Tinti Carlo | » | 77,400 | » |
| 62. Castaldi Luigi | » | 76,588 | » |
| 63. Poletti Luigi | » | 76,582 | » |
| 64. Cadeo Giovanni | » | 76,287 | » |
| 65. Biancardi Guido | » | 76,160 | » |
| 66. Rossi Duilio | » | 74,977 | » |
| 67. Gerelli Pompeo | » | 73,483 | » |
| 68. Savorani Innocente | » | 73,328 | » |
| 69. Bassi Alessio | » | 72,705 | » |
| 70. Fratelli Carlo | » | 72,163 | » |
| 71. Tarenzi Luigi | » | 72,123 | » |
| 72. Torri Bortolo | » | 70,618 | » |
| 73. Stefanini Fausto | » | 70,520 | » |
| 74. Tadini Angelo | » | 67,936 | » |
| 75. Gorio Giancarlo | » | 67,312 | » |
| 76. Pavesi Mario | » | 64,625 | » |
| 77. Piacentini Domenico | » | 64,206 | » |
| 78. Lena Paolo | » | 62,437 | » |
| 79. Ronchetti Ezio | » | 62,041 | » |
| 80. Vailati Arnaldo | » | 57,375 | » |
| 81. Giuliani Guido | » | 57,250 | » |
| 82. Bergonzi Piero | » | 56,500 | » |
| 83. Strada Nunzio | » | 55,122 | » |
| 84. Franguelli Eugenio | » | 54,312 | » |

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 30 gennaio 1951

*Il prefetto*: BINNA

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto Presidenziale di eguale numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1946, bandito con decreto Presidenziale 20 giugno 1947, n. 13259;

Visti i decreti Presidenziali 27 marzo 1947, n. 18497; 9 ottobre 1950, n. 27664; 7 dicembre 1950, n. 34379 con i quali si provvedeva, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto originario, a stralciare dal bando di concorso le condotte veterinarie consorziali di Montodine, Paderno Ponchielli e Romanengo, riducendo così i posti messi a concorso da undici a otto;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopra citato ed assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Corini dott. Umberto: condotta di Crema;
2) D'Ambrosio dott. Alfonso: condotta consorziale di Casalmorano;
3) Atzori dott. Livio: condotta di Casalmaggiore;
4) Bacchiani dott. Unico: condotta consorziale di Casalbuttano;
5) Guidi dott. Guido: condotta consorziale di Stagno Lombardo;
6) Trobini dott. Giuseppe: condotta consorziale di Rivarolo del Re;
7) Bertelli dott. Cesare: condotta consorziale di Vescovato;
8) Rasini dott. Amedeo: condotta consorziale di Pieve d'Olmi.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Cremona, addì 30 gennaio 1951

*Il prefetto*: BINNA

(834)

# PREFETTURA DI SIENA

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947 e si designavano i vincitori delle singole condotte;

Vista la rinuncia da parte del dott. Agostino Bertellotti per la condotta di Casole d'Elsa;

Vista la dichiarazione di accettazione da parte del dott. Alizzardo Palazzesi interpellato per detta condotta quale concorrente che, seguendo in graduatoria il rinunciatario, per primo ha chiesto in ordine di preferenza il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alizzardo Palazzesi fu Pietro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Casole d'Elsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 2 febbraio 1951

*Il prefetto*: SPASIANO

(783)

# REGIONE TRENTINO ALTO - ADIGE

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Regione Trentino-Alto Adige**

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Castello di Fiemme ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 24 maggio 1950, n. 11381/IIIa la signorina Bazzanella Carmela ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regio recreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Bazzanella Carmela è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Castello di Fiemme ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Boll. ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 13 febbraio 1951

*Il Commissario del Governo*: BISIA

---

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio di Caldonazzo-Calceranica ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 24 maggio 1950, n. 11381/IIIa la signorina Bortolameotti Ida ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Bortolameotti Ida è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica consorziale di Caldonazzo-Calceranica ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 13 febbraio 1951

*Il Commissario del Governo*: BISIA

(835)

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione Trentino-Alto Adige**

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Segonzano ha rinunciato alla nomina;
Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 10 agosto 1950, n. 17688/III-*a* il dott. Frediani Pietro ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Frediani Pietro è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Segonzano ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 10 gennaio 1951

*Il Commissario del Governo*: BISIA

---

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Grigno ha rinunciato alla nomina;
Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 10 agosto 1950, n. 17688/III-*a* ed hanno indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, interpellati, il dott. Deluca Luigi ha dichiarato di accettare la nomina;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Deluca Luigi è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Grigno ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 11 gennaio 1951

*Il Commissario del Governo*: BISIA

(837)

**Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nel Consorzio di Dro-Drena**

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio Dro-Drena ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria approvata con decreto Commissariale 24 maggio 1950, numero 11381/III-*a*, la signorina Maria Giacomi ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Giacomi Maria è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica consorziale di Dro-Drena ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 9 febbraio 1951.

*Il Commissario del Governo*: BISIA

(785)

---

**Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nel Consorzio di Brez-Cloz**

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio di Brez-Cloz ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 24 maggio 1950, numero 11381/III-*a*, la signorina Polacci Maria ha indicato il suddetto posto in origine di preferenza;
Visto l'art. 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Polacci Maria è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica consorziale di Brez-Cloz ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 9 febbraio 1951.

*Il Commissario del Governo*: BISIA

(786)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.